

HISTÓRIA DO DIREITO

L'Interpretazione come Missione.

Il ruolo dell'interprete nella riflessione di Paolo Grossi¹

A Interpretação como Missão.

O papel do intérprete na reflexão de Paolo Grossi

Interpretation as a Mission.

The role of the jurist in the reflection of Paolo Grossi

Alberto Spinosa²

¹ Si riproduce in questa sede, con l'aggiunta di alcune brevi note e solo qualche minima variante rispetto all'esposizione orale (e pertanto con tutti i limiti del caso), il testo della relazione svolta in occasione dell'incontro di studio "Le radici e le forme. La capacità ordinante del diritto: convegno in memoria di Paolo Grossi", tenutosi presso la Scuola Superiore Sant'Anna di Pisa il 4 novembre 2022.

² Università degli Studi della Tuscia

RIASSUNTO

Il recupero della centralità del momento interpretativo costituisce uno dei punti di caduta obbligati dell'itinerario riflessivo di Paolo Grossi. Il presente contributo si tratta su alcuni snodi teorici di tale riflessione, soffermandosi in particolare sull'apparente conflitto tra funzione 'creativa' e 'inventiva' dell'ermeneutica giuridica. Ciò che rimane, alla fine, è però soprattutto l'idea dell'interpretazione come potere-dovere, come 'missione' alla quale nessun giurista può fare a meno di obbedire.

Parole-chiave: interpretazione; esegesi; diritto pos-moderno.

RESUMO

A recuperação da centralidade do momento interpretativo constitui um dos pontos de partida obrigatórios do itinerário reflexivo de Paolo Grossi. A presente contribuição se concentra em alguns momentos teóricos de tal reflexão, detendo-se em particular no aparente conflito entre a função "criativa" e "inventiva" da hermenêutica jurídica. O que resta ao final, porém, é sobretudo a idéia de interpretação como poder-dever, como "missão" que nenhum jurista pode deixar de cumprir.

Palavras-chave: interpretação; exegese; direito pós-moderno.

ABSTRACT

The importance of legal interpretation is one of the central themes of Paolo Grossi's reflection. This contribution focuses on some theoretical hubs of such reflection, dwelling, in particular, on the apparent conflict between the 'creative' and 'inventive' function of legal hermeneutics. What remains, in the end, is above all the idea of interpretation as a power-duty, as a 'mission' that the jurist cannot help but obey.

Keywords: interpretation; exegesis; post-modern law.

«il diritto è cosa non da politici ma da giuristi»
(Grossi, 2002)

1. «Ritorno al diritto» e recupero della centralità del momento interpretativo.

Il tema dell'interpretazione giuridica rappresenta una delle tappe obbligate di quel «ritorno al diritto» che per Paolo Grossi definisce tanto la direzione di senso quanto il punto d'approdo ideale dell'esperienza giuridica contemporanea (Grossi, 2015). La riscoperta o, meglio ancora, il «recupero» della centralità del momento interpretativo-applicativo quale forza motrice dello svolgimento del diritto nella storia, quale «condizione di vitalità e di sviluppo per il diritto» (Grossi, 2016², p. 113). È a partire da questo particolare punto di vista che vorrei provare, non tanto a ricostruire da vicino l'intera riflessione grossiana attorno al problema ermeneutico — impresa che implicherebbe nulla di più e nulla di meno che ripercorrerne passo per passo l'intera vicenda intellettuale —, quanto piuttosto a tematizzare alcuni snodi di quella riflessione, nell'ottica di un dialogo che queste brevi note non hanno certo il merito di avviare, né tantomeno la pretesa di concludere.

A rimettere al centro dell'esperienza giuridica odierna la dimensione interpretativa sono anzitutto, per Grossi, le profonde trasformazioni che hanno investito gli ordinamenti giuridici contemporanei. Si tratta di fenomeni a prima vista molto diversi, per alcuni profili perfino contrastanti tra loro, i quali tuttavia finiscono per spalleggiarsi a vicenda nel promuovere regole del gioco radicalmente differenti da quelle sulle quali si era edificato il tradizionale modello statualistico sette-ottocentesco (per intendersi: identificazione tra diritto e legge, principio di separazione dei poteri e funzione meramente ricognitivo-applicativa dell'interpretazione giuridica). Chiamate in causa sono, in particolare, le dirompenti novità del costituzionalismo novecentesco (Grossi, 2003; 2008; 2009; 2013²; 2018; 2019), del processo di costruzione dell'ordinamento europeo (Grossi, 2002 e 2013) e del fenomeno della globalizzazione giuridica (Grossi, 2000²; 2002²; 2003; 2014), tutte dinamiche in presenza delle quali le pretese regolatorie dello Stato-legislatore finiscono inesorabilmente per arretrare mentre simmetricamente tendono ad espandersi le prerogative dell'interprete, riguadagnando il terreno perduto l'idea di un diritto a trazione giurisprudenziale. Questo in estrema sintesi il vettore essenziale del cambiamento in corso: dal momento produttivo-legislativo, l'asse portante della civiltà giuridica contemporanea si sposta (nuovamente) su quello interpretativo-applicativo.

Pensiamo ad esempio al gigantesco campo di possibilità aperto dal canone dell'interpretazione conforme a Costituzione o, che dir si voglia, dell'interpretazione costituzionalmente orientata (Luciani, 2016), di fronte al quale l'ideale illuministico del giudice *sub lege* diviene di colpo un articolo da antiquariato. Oppure si pensi a quanta parte del processo di costruzione di un nuovo diritto comune europeo si debba all'azione performativa di principi giuridici di originale fabbricazione giurisprudenziale e dottrinale. Per non dire poi di quel progressivo slittamento da 'Giove' ad 'Ercole' (passando per 'Mercurio') sul quale da tempo la filosofia e la sociologia giuridica hanno richiamato l'attenzione (Ost, 1991; Ferrarese, 2002) proprio per alludere al rinnovato protagonismo dell'istituzione giudiziaria nell'ambito dello spazio giuridico sovranazionale.

In tutti questi casi non abbiamo a che fare per Grossi con isolate e superficiali 'increspature' dell'ordine, ma con gli affioramenti al livello tangibile dell'esperienza di un sommovimento

ben più profondo e radicale che incide direttamente sul piano delle grandi scansioni del tempo storico-giuridico. A dispetto della loro apparente eterogeneità, insomma, Costituzioni, ordinamento giuridico europeo e globalizzazione non sono altro che manifestazioni differenti di un medesimo processo storico (che si sta ancora svolgendo sotto i nostri occhi), quello della 'lunga' transizione alla «pos-modernità» (Grossi, 2012). È nel quadro di questa cesura 'epocale' che tutti questi fenomeni vanno ricondotti e compresi. Cesura che nell'Europa di *civil law* — come sappiamo — inizia ad aprirsi a partire dagli ultimi decenni del XIX sotto la spinta della questione sociale e delle prime rivendicazioni corporative, e che man mano si allarga nel corso del XX secolo fino a porre una distanza ormai incolmabile rispetto al mondo giuridico ottocentesco³.

Nel solco aperto dalla romaniana crisi dello Stato moderno (Romano, 1909) è dunque — potremmo dire — la forza stessa *delle cose* ad imporre l'attuale riorientamento del sistema in direzione giurisprudenziale. Dinamiche oggettive, capaci di affermarsi in forza della loro effettività, che sospingono l'attività interpretativa al centro stesso del processo di produzione giuridica, condannando alla progressiva obsolescenza molte delle certezze del passato. La società conquista spazi crescenti di autonomia rispetto allo Stato, i fatti prendono il sopravvento sulle forme, i principi sulle norme, il monismo legalistico ottocentesco cede il passo ad una nuova (ma non inedita) convivenza plurale di fonti e finalmente anche la giurisprudenza interpretativa può avere la sua meritata rivincita sulla legislazione.

È forse giunto, allora, anche per giurista europeo il momento di congedarsi da Montesquieu con un sereno «*Good-bye*» (Ackerman, 2010), seguendo l'esempio del collega d'oltreoceano? In realtà non è così semplice come sembra. Anche ammesso di voler far propria fino in fondo la proposta liquidatoria del giurista statunitense — e non piuttosto accoglierla come un salutare stimolo a relativizzare un principio, quello di separazione dei poteri, innalzato quasi a dogma trinitario di una sorta di moderna teologia giuridica —, il timore di Grossi infatti è che l'ombra lunga della modernità (e della sua abile propaganda culturale) incomba ancora pesantemente sullo sguardo del giurista contemporaneo, frapponendosi come uno schermo deformante rispetto ad una genuina comprensione del mutamento in atto. Questo il problema. Se le cose premono, le coscienze oppongono al contrario ancora troppa resistenza. Più o meno consapevolmente, una serie di blocchi epistemologici (per non dire psicologici) impedisce il pieno dispiegamento delle più feconde istanze di rinnovamento che il tempo presente porta con sé.

Che il sospetto non fosse infondato ne aveva data precoce dimostrazione la proposta della «neo-esegesi» formulata al principio degli anni Ottanta da Natalino Irti, uno degli esponenti di spicco della civilistica italiana contemporanea (Irti, 1982). L'idea di Irti è nota. Accerchiato dal proliferare scomposto della legislazione speciale, il Codice civile non soltanto non poteva più pretendere di racchiudere in sé l'intero universo civilistico, ma neppure di rappresentarne lo stabile centro di rotazione. Una premessa pienamente condivisibile, dalla quale però Irti faceva discendere una conseguenza agli occhi di Grossi inaccettabile: poiché l'unità del diritto civile non poteva più darsi per scontata (né forse per possibile), allora non rimaneva altro che ripiegare sul terreno dell'esegesi, sul terreno cioè della minuta analisi logica e filologica dei testi normativi, quale necessità storica imposta dal processo di «decodificazione» stesso.

³ Sul tema del Novecento come tempo di transizione, come secolo «pos-moderno» Grossi, come è a tutti noto, ha dedicato pagine fondamentali che rappresentano non solo un inconfondibile marchio di fabbrica dell'autore, ma anche un punto di riferimento obbligato per chiunque intenda cimentarsi nella difficile opera di storicizzazione del diritto contemporaneo. In questa sede basti questo minimo ma doveroso cenno.

In un tornante storico in cui molti segnali sembravano finalmente lasciar presagire, se non la fine di un «plagio bisecolare», almeno l'abbandono di una «servile assuefazione» a simile plagio (Grossi, 1988, p. 14)⁴, la sollecitazione irtiana forniva a Grossi la riprova di quanto in realtà il condizionamento culturale e ideologico subito dal giurista europeo nel corso dell'età moderna potesse essere ancora largamente operante. Posto di fronte al fallimento conclamato dell'azione legislativa, alle miserie di una legislazione mai tanto distante da quell'ideale di chiarezza, coerenza e autosufficienza sul quale tanto aveva investito la propaganda illuministica, infatti, il civilista non solo perdeva l'occasione di sbarazzarsi una volta per tutte dello stereotipo sette-ottocentesco dell'interprete *servus legis*, ma finiva addirittura per rilanciarlo come *unico* orizzonte possibile per la scienza giuridica odierna. Dove appunto il problema non era tanto l'esegesi in sé — correttamente intesa come semplice fase preliminare di una più ampia impresa ermeneutica — quanto piuttosto la riduzione dell'intera funzione interpretativa a mero compito esegetico. L'esegesi insomma come 'sineddoche' della modernità, quale emblema dell'«esproprio» compiuto dallo statualismo borghese ai danni della scienza giuridica moderna. In questa operazione riduzionistica e antistorica si palesava agli occhi di Grossi tutta la perdurante dipendenza psicologica della cultura giuridica contemporanea rispetto all'ideario legalistico sette-ottocentesco.

Da qui l'urgenza del 'recupero'. Un recupero da compiersi anzitutto sul piano della consapevolezza critica del giurista e funzionale, in fin dei conti, alla ricostruzione di una memoria storica — e quindi anche di un'identità professionale — se non perduta, di certo per troppo tempo dimenticata. Al giurista andava ricordato qual era il suo vero compito all'interno della società e quale la sua funzione ai fini del concreto svolgimento dell'ordinamento giuridico; che solo a seguito di un colossale processo di «risecchimento», avvenuto negli ultimi due secoli sulla scorta di un ben preciso disegno ideologico-politico, egli è stato progressivamente immiserito «al rango passivo di aggiustatore tecnico di meccanismi alla cui produzione (...) è e si sente totalmente estraneo» (Grossi, 1989, p. 34).

Recupero è concetto chiave del lessico grossiano, se si vuole una delle idee ispiratrici di tutta la sua attività di ricerca, ben oltre il perimetro proprio del tema ermeneutico. A dover essere recuperato alla coscienza del giurista contemporaneo è per Grossi — come sappiamo — anzitutto il nesso vitale tra diritto e società, un vincolo primario rimasto troppo a lungo compresso dalla presenza ingombrante dello Stato. Da cui l'insistenza sulla necessità di riappropriarsi di una concezione ordinamentale del diritto, contro quell'abbraccio soffocante tra ordine giuridico e potere politico che si stringe all'ombra della statualità moderna (cfr. ad es. i saggi contenuti in Grossi, 2006). Se dunque il programma di recupero non si arresta al tema ermeneutico, di certo però trova in esso un punto di caduta tanto necessario quanto ricorrente. Ripensare la funzione dell'interpretazione e il ruolo del giurista implica, infatti, necessariamente anche ripensare la dottrina delle fonti, il delicato equilibrio costituzionale tra giurisprudenza e legislazione e proseguendo la risalita verso la vetta della teoria generale il rapporto tra diritto e fatto, tra diritto e Stato, fino a mettere in questione l'essenza stessa del fenomeno giuridico. Impresa tutt'altro che semplice, per la quale occorre munirsi di tenacia e di un programma di lavoro impostato sul lungo periodo.

È così che dalla fine degli anni Ottanta, con la messa a punto della nozione di «assolutismo giuridico» (Grossi, 1998), Grossi viene progressivamente svolgendo la sua personale, incessante,

⁴ Grossi elencava al riguardo numerosi esempi di iniziative editoriali e congressuali (tra le quali spiccava per lungimiranza e consapevolezza culturale il convegno milanese organizzato nell'ottobre del 1984 da Giorgio Berti in tema di "Autorità consenso e prassi nella creazione e nell'attuazione delle norme giuridiche") che nel loro insieme potevano far pensare legittimamente ad un complessivo cambio di direzione del *mainstream*.

operazione di riscoperta della complessità del diritto e con essa della centralità del momento interpretativo quale condizione di 'salvataggio' per l'ordinamento giuridico positivo, il tramite necessario perché esso possa farsi 'esperienza'. Un itinerario riflessivo che trova la sua perfetta realizzazione con la nomina a giudice costituzionale e attraverso il quale può compiersi il recupero della consapevolezza — potremmo dire — che un 'altro modo di interpretare' oltre ad essere storicamente necessario è anche concretamente possibile.

2. Interpretazione tra 'creazione' ed 'invenzione'.

Ora, un dato può risultare a prima vista spiazzante di questa operazione di recupero. Ed è questo: sottrarre l'attività interpretativa alla morsa soffocante dell'esegesi, alla *diminutio* impostagli a forza dalla propaganda illuministica e giuspositivistica, significa infatti per Grossi affermarne tanto la dimensione costruttiva e 'creativa', il fatto cioè che il gesto ermeneutico si traduca — cito — «in un atto di volontà, (e di libertà) più che di pura logica»⁵, quanto il carattere eminentemente 'inventivo' (secondo l'etimo latino di *invenire*) dell'interpretazione, l'idea che l'operazione intellettuale messa in campo dall'interprete abbia a che fare essenzialmente con «il reperimento» di qualcosa, con l'atto del «cercare e del trovare» (Grossi, 2017², p. X).

Ecco il problema: come conciliare il concetto di 'creazione' (*Rechtsschöpfung*) con quello di 'invenzione' (*Rechtsfindung*)? Come far convivere l'idea che nel procedimento interpretativo si esprima un necessario potenziale creativo/produttivo con l'idea che, allo stesso tempo, il *proprium* dell'interpretazione stia nella *inventio*, intesa come ricerca e scoperta (di un 'dato' che evidentemente preesiste all'azione interpretativa)? Ci troviamo forse di fronte ad un'aporia del ragionamento grossiano? Oppure ad una sorta di riedizione di quel regime della 'doppia verità' di fronte al quale, ad esempio, si era arrestata la proposta teorica del giovane Ascarelli che prendendo parte all'annoso dibattito sul problema delle lacune si era trovato costretto a negare sul piano dogmatico-giuridico quel carattere creativo dell'interpretazione che era disposto convintamente a riconoscerle sul piano storico-filosofico (Ascarelli, 1925)?

Ebbene, sono convinto che l'aporia sia solo apparente e che per scioglierla sia sufficiente chiamare in causa proprio quel denso rapporto tra le 'radici' e le 'forme' che, in modo davvero molto opportuno, è stato posto a filo conduttore di questo incontro.

Un lato della medaglia è offerto dal rapporto che il giurista intrattiene con i testi normativi, con le 'forme'. Per quanto possa essere considerato un costruttore, un infaticabile produttore di schemi e categorie funzionali ad ordinare il moto convulso dei fatti sociali, nessun giurista ha infatti il potere di creare dal nulla, ma ha bisogno di muovere da un supporto autoritativo come base di validità di ogni sua costruzione. Da qui l'ineludibile relazione che si viene ad instaurare tra il soggetto-interprete e l'oggetto testuale a partire dal quale ogni impresa ermeneutica non può che prendere le mosse. Allo stesso tempo, però, l'interpretazione giuridica non è per Grossi attività che può risolversi entro un orizzonte meramente testuale. Il giurista non è un filologo, non può concedersi il lusso di un comodo ritiro in un mondo di sole carte. L'orizzonte entro cui si svolge (si deve svolgere o si dovrebbe svolgere) l'impresa ermeneutica è necessariamente più ampio rispetto a quello assegnatole dalle regole del gioco

⁵ Cfr. Ivi, p. 53

del legalismo borghese, si spinge (si dovrebbe spingere) «oltre» la dimensione della legalità (Grossi, 2020), assumendo la società stessa a naturale, obbligato, terreno di esercizio.

È dunque a partire da queste premesse che il superamento della proverbiale passività dell'esegesi induce Grossi ad esaltare la «psicologia attiva» dell'interprete, la sua «funzione costruttiva» (Grossi, 1988, p. 27); a guardare all'interpretazione come «atto supremo di volontà» e di libertà in quanto intermediazione tra la fredda astrattezza della norma e la viva concretezza dei fatti sociali, a pensare insomma l'attività dell'interprete come un procedimento creativo in cui entra in gioco non soltanto la tecnica, ma anche l'intuizione e — perché no? — la *fantasia* (Grossi, 1986, p. 590)⁶.

Da una parte, è il tema già caro al neoidealismo italiano della frattura tra norma astratta e fatto concreto a richiedere al giurista questo salto 'volontaristico' e creativo⁷. L'interprete non è il ripetitore passivo del comando legislativo, è piuttosto un mediatore, un intermediario necessario ed insostituibile tra la concretezza del divenire storico ed il mondo separato dei testi e delle forme giuridiche. È quanto Grossi definisce la «dimensione funzionale» dell'interpretazione (Grossi, 1995, pp. 163 ss.). Non si interpreta un testo normativo per mero diletto intellettuale. Al giurista-interprete incombe il compito supremo di gettare un ponte ideale «tra il regno delle formalità e quello dei fatti» (Grossi, 1995, p. 169) sociali. Ponte che non trovandosi bell'e pronto *in rerum natura*, non può essere che il prodotto, la 'creazione' appunto, di ogni (singola o collettiva) impresa ermeneutica.

Dall'altra, è l'adesione convinta alla «rivoluzione» ermeneutica, in particolare gada-meriana⁸ ciò che impedisce a Grossi di ridurre la funzione dell'interpretazione giuridica alla ricognizione passiva di un contenuto normativo necessariamente preconstituito al suo intervento. L'interprete non contempla un dato che si impone al suo sguardo in forza di una propria solida oggettività, non è l'osservatore disincantato di una realtà in sé compiuta e autosufficiente, ma partecipa attivamente, dall'interno, ad una creazione di senso destinata a rinnovarsi ad ogni gesto ermeneutico che unisce circolarmente soggetto ed oggetto come parti inscindibili di un medesimo processo di produzione di significato. Nei termini di Grossi:

La revisione ermeneutica (...) richiama invece ad alcune verità prima ignorate o rimosse: il testo non è affatto realtà autosufficiente, ma ha compiutezza solo con l'interpretazione; l'interpretazione/applicazione, togliendo generalità ed astrattezza alla norma, la immerge nel concreto della storia quotidiana, la rende diritto vivo in diretta comunicazione con l'attualità; proprio per questo "l'applicazione costituisce come la comprensione del testo la spiegazione, un aspetto costitutivo dell'atto interpretativo inteso come unità"; l'interpretazione non è operazione meramente conoscitiva, ma è, per l'appunto, comprensio-

6 Alla fantasia come «risorsa preziosa per ogni umana vicenda, intendendo ovviamente per fantasia non un sinonimo di bizzarria, ma piuttosto il riferimento alle forze creatrici dell'uomo, che supera le limitazioni del presente reale per disegnare quanto si è percepito nel desiderio e nel sogno» Grossi ha voluto dedicare, come è noto, le sue (prime e) ultime pagine. Cfr. P. GROSSI (2022). *Il paese dei palloncini di gomma*, Giunti editore.

7 Alle istanze di rinnovamento teorico e metodologico provenienti dai banchi dell'idealismo giuridico italiano di primo Novecento Grossi dedica alcune pagine importanti del suo magistrale affresco sulla scienza giuridica italiana (cfr. Grossi, 2000³, pp. 130 e ss.).

8 «Si sa bene in che cosa questa 'rivoluzione' consista: nel non separare il momento di produzione della norma dal momento della interpretazione/applicazione, nel ritenere quest'ultima non la spiegazione di un testo concluso e indisponibile ma l'intermediazione necessaria e vitale fra la proposizione astratta della norma e la ineludibile concretezza storica che l'interprete ha di fronte; per esprimerci col lessico filosoficamente pregnante di Gadamer, si viene a dare una risposta soddisfacente all'eterno problema che ha turbato i sonni dei giuristi, e cioè la "tensione che sussiste tra l'identità dell'oggetto e la mutevolezza delle situazioni in cui esso deve venir compreso» (Grossi, 2001, p. 502).

ne, intermediazione tra il messaggio del testo cartaceo (sempre estraniato dal divenire) e l'attualità dell'interprete; l'interprete deve essere valorizzato quale attore primario con la sua operosità intermediativa (Grossi, 2016, p. 88).

In questo duplice senso si può parlare dunque per Grossi, a buon titolo, di interpretazione creativa. L'interprete 'crea' nel momento stesso in cui è chiamato a colmare il fossato che separa la previsione normativa astratta, immobile nella sua rigida forma testuale, dalla viva carnalità del reale; nella misura in cui la 'messa a terra' di una norma non può più essere pensata — secondo il modello esegetico — come operazione di mera 'applicazione', logicamente distinta e separata da quella propriamente produttiva (e di competenza del solo legislatore), ma va guardata — secondo la prospettiva ermeneutica — come parte inscindibile di un più ampio processo di «concreazione» giuridica del quale il giurista-interprete diviene necessario e insostituibile artefice (Grossi, 2001, p. 503).

Ma ecco il punto: allo stesso modo in cui il diritto non può ridursi ad un insieme di materiale normativo, così l'attività dell'interprete non può rimanere circoscritta nel perimetro di una dinamica esclusivamente testuale, bensì — come abbiamo già osservato — deve estendersi fino ad ammettere la società stessa, nelle sue movenze più profonde e radicali, come oggetto privilegiato di indagine. È la distinzione fondamentale tra diritto e legge, la concezione del diritto come *ordinamento* a pretendere in Grossi questo indispensabile ampliamento di orizzonte. Diritto concepito appunto come realtà 'di radici', ontologicamente autonoma dal raggio d'azione della volontà politica perché intimamente connessa alla sfera del sociale.

Compito dell'interprete che sia pienamente consapevole del proprio ruolo e della propria funzione è allora quello di affondare il suo sguardo in profondità alla ricerca della trama riposta del reale, oltrepassando il livello superficiale della testualità, sapendo che ogni testo — anche quello di rango costituzionale — altro non è che «la punta emergente di un più vasto continente sommerso» (Grossi, 2016², p. 110) che occorre leggere e interpretare. Oltre il margine del testo non si apre il regno dell'arbitrio. Il testo è solo una porzione, e forse la meno rilevante, di una giuridicità che se pure non trova una sua espressa formulazione normativa, non per questo è meno reale e vivente⁹. Da questi strati profondi dell'esperienza «dove allignano i valori» (Grossi, 2017³, p. 77), si dovranno attingere quelle indicazioni fondamentali che il giurista-interprete più di ogni altro è in grado di decifrare e di trasformare in principi e regole.

È in questa diversa prospettiva — che sviluppa ed integra la precedente, senza smentirla — che lo sforzo interpretativo viene a coincidere per Grossi essenzialmente con un'opera di invenzione. Di più. A questo livello di profondità non solo l'interprete, ma proprio nessuno, nemmeno il legislatore costituzionale può propriamente dirsi 'creatore'¹⁰. Come scrive Grossi

9 Giova qui riportare una pagina di Vincenzo Simoncelli che Grossi valorizza, citandola per esteso: «La legge di uno Stato, com'è ovvio, non accoglie tutto il diritto: la massima parte di questo resta latente nel seno della società. Quel che si manifesta è parte organica di quel che si nasconde: non è il nato che si stacca dalle viscere materne; è la pianta che vive fuori e dentro la terra e muore quando la terra non ha più succhi vitali, quando la *magna parens* muore alla produzione. Concepito il diritto, quale oggi si concepisce, non come una serie di disposizioni uscite dalla mente di un legislatore ma come la vita sociale stessa guardata dal suo lato giuridico, o (diciamo pure le abusate parole) come parte dell'organismo sociale; la sua interpretazione non è la rivelazione della volontà del legislatore, ma è lo studio della stessa vita sociale, lo studio di quest'organo con cui la società adempie una delle sue più alte e più imprescindibili funzioni. Né questa è soltanto questione di parole o di punti di vista diversi; vedremo subito che è anche questione di sostanza. La interpretazione della legge non è solo rivolta a stabilirne il senso delle parole, a determinare il concetto delle regole, ma a completare la legge, a scoprire quel ch'è latente in essa, o meglio, quel che in essa si rattrova in potenza» (Grossi, 1989, pp. 51-2).

10 In questo senso per Grossi la Costituzione italiana può essere definita un «atto di ragione» (Grossi, 2008, p. 13). Per evidenziare l'atteggiamento «autenticamente cognitivo» che ha guidato l'opera dei Padri costituenti, nel tentativo — riuscito — di attingere i principi fondamentali dell'ordine direttamente da quel sostrato profondo dove risiedono i valori portanti di una comunità, superando in tal modo le numerose con-

in una pagina di rara pregnanza: «nessuna potestà al mondo è in grado di *creare diritto*; lo può unicamente il tiranno, ma la creatura del tiranno avrà del diritto soltanto la sembianza esteriore, perché, quale prodotto di una volontà illimitata ed incontrollata, dunque arbitraria, si propone a noi quale *extremes Unrecht* (...) ossia il preciso opposto del diritto, il suo snaturamento tragico» (Grossi, 2014², p. 84). Quale dimensione «ontica» del reale, il diritto non ammette padroni, né nomoteti, ma soltanto umili e disponibili lettori, ricercatori e scopritori, inventori — appunto —, interpreti.

3. L'etica dell'interpretazione e la missione del giurista.

È nel quadro di una visione ordinamentale del diritto che l'apparente dissidio tra 'creazione' e 'invenzione' viene, dunque, a comporsi. L'interpretazione è *allo stesso tempo* opera costruttiva e inventiva perché in definitiva è duplice l'orizzonte all'interno del quale l'interprete è chiamato ad operare. Da una parte la legge, dall'altra il diritto; da un lato l'astratta staticità del testo 'vigente', dall'altro l'*ordo*, la struttura giuridica profonda del sociale e la concreta dinamica del diritto 'vivente'. Nel mezzo l'interprete, chiamato a mettere in comunicazione i due mondi¹¹, sollecitato ad essere attivo «intermediario fra norma e vita» e *contemporaneamente* attento lettore di quel substrato valoriale profondo sul quale poggia e avanza storicamente ogni civiltà. Interprete che diviene per questa via «il più autentico garante della crescita di un ordinamento giuridico, della sua perenne storicità e, pertanto, della sua salutare coerenza al divenire sociale» (Grossi, 2017, p. 129).

Non c'è che dire: è un compito tutt'altro che agevole quello che Grossi affida nelle mani dell'interprete. Ma proprio per questo non si tratta di una delega in bianco. Pensare l'attività interpretativa come autentica opera «di salvataggio» per l'ordinamento giuridico, perché operazione «di recupero di radici reali» (Grossi, 1989, p. 52), non significa infatti incitare ad una nuova *Freirechtsbewegung*, né fare ingenuo affidamento sui 'buoni sentimenti' del giudice, secondo quel *phénomène Magnaud* verso cui in, fin dei conti, il Maestro fiorentino sembra condividere la stessa diffidenza che gli aveva riservato l'amato Gény (Grossi, 1991, pp. 32 ss.). È piuttosto al senso di responsabilità del giurista nel suo ruolo di interprete che Grossi fa appello quale indispensabile condizione di possibilità dell'ordine.

Questo mi pare, alla fine, il suo messaggio più forte e martellante. Non si dà pieno recupero della centralità del momento ermeneutico senza una contestuale forte assunzione di responsabilità da parte del giurista. Da qui l'insistenza grossiana, più che sul *potere* dell'interpretazione, sui *doveri* dell'interprete, nell'economia di una riflessione che, lungi dal rimanere circoscritta nei limiti di una specifica teoria o filosofia ermeneutica, finisce per rimandare piuttosto ad un'autentica etica dell'interpretazione giuridica. Interpretazione intesa dunque come *potere-dovere* o, se si vuole, appunto, come 'missione', come chiamata alla quale nessun giurista può in fondo realmente sottrarsi. Nell'avviarmi alle conclusioni è proprio su questo punto che vorrei soffermarmi. Il tema ermeneutico come spunto per mettere a fuoco l'ufficio e i doveri del giurista.

trapposizioni politiche e ideologiche che in superficie potevano dividerli. La Costituzione italiana — si potrebbe dire — è per Grossi il mondo dell'essere, non del *dover essere*.

11 Interpretare — scrive ancora Grossi — «è sempre un fare i conti con qualcosa che esorbita la soggettività solitaria e si colloca in rapporto con una realtà esterna al soggetto interprete; è, infatti, sempre ricerca e reperimento — invenzione — magari sorretta da forti intuizioni e può spesso concretarsi anche in sviluppo e costruzione» (Grossi, 2018, p. 19).

Il punto è che la fuoriuscita dalla *comfort zone* dell'esegesi, oltre ad una rinnovata visibilità per il formante giurisprudenziale, implica inevitabilmente per Grossi anche la perdita del principale beneficio che il modello esegetico aveva offerto all'interprete (e al quale il giurista europeo ha faticato a lungo a rinunciare), ossia quello della irresponsabilità. Questa la merce di scambio con la quale di fatto l'assolutismo borghese è riuscito a guadagnarsi tanto a lungo se non il consenso, almeno l'acquiescenza della sua 'vittima'. La riduzione al silenzio della giurisprudenza in cambio della dispensa da ogni implicazione sociale del suo agire. Ebbene questo oggi non è più possibile. La conseguenza è che l'operatore giuridico odierno non si può sottrarre dal far propria — potremmo dir così — una rigorosa etica della consapevolezza e della responsabilità, quale corredo indispensabile per poter svolgere appieno la missione cui è chiamato.

Una lunga lista di imperativi (e non di privilegi) attende dunque per Grossi l'interprete contemporaneo. Il nuovo scenario articolato e plurale obbliga «a una nuova messa a fuoco e a nuovi strumenti di osservazione» (Grossi, 2003², p. 46) in grado di comprendere e di gestire correttamente il cambiamento. Il che significa, innanzitutto, prendere coscienza «senza pigrizie culturali» della discontinuità storica che separa passato e presente, che la crisi della statualità moderna esige di ripensare da capo la teoria delle fonti, in funzione di una concezione ordinamentale e pertanto autenticamente pluralistica del diritto. Ancora, il giurista «deve avere la forza di denunciare assiomi e mitologie divenuti antistorici» sapendo che la trasformazione in corso potrà dispiegarsi compiutamente solo a patto che egli «alimenti il primo rinnovamento dentro di sé, che la sua coscienza si faccia autenticamente critica» (Grossi, 2000, p. 7). Gli si impone insomma l'obbligo di adottare una «psicologia attiva», di «rimboccarsi le maniche» (Grossi, 2002, p. 300), affrontando le sfide ordinarie del presente senza indugiare in «facili entusiasmi», ma equipaggiandosi di buone dosi di «coraggio e vigilanza» (Grossi, 2003, p. 311).

Impossibile non scorgere dietro a questo insistito appello alla consapevolezza culturale e alla responsabilità dell'interprete il fulgido esempio della giurisprudenza medievale, assunta a paradigma di una scienza giuridica pienamente consapevole della propria missione sociale, che in un ambiente a scarsissima produzione legislativa seppe farsi carico del compito supremo di ordinare giuridicamente il proprio tempo tenendo conto degli spazi di autonomia, ma anche dei vincoli oggettivi che il contesto imponeva. Certo, oggi è tutto diverso. Il medioevo non è un modello duplicabile e applicabile comodamente al nostro presente. Il giurista odierno non gode della stessa completa solitudine nella quale fu chiamato ad operare il suo illustre predecessore. Ma in un certo senso, per una scienza intesa quale «interprete nel significato più alto e più intenso del termine», il compito rimane lo stesso, quello cioè di operare

«non [come] tessitrice di argomentazioni logiche all'interno di un sistema chiuso che essa non ha contribuito a porre ma che essa semplicemente subisce, bensì mediatrice fra generali esigenze sociali e culturali e cultura giuridica, forza viva e creativa della storia nella elaborazione di architetture congeniali ed efficaci a sorreggere, più che il prodotto di un legislatore contingente, una intera civiltà in cammino» (Grossi, 1988², p. 264).

A questa missione Paolo Grossi ha richiamato infaticabilmente il giurista europeo e d'oltre oceano, per tutto il suo itinerario riflessivo¹². Saremo in grado di corrispondere a questo compito?

¹² Mi piace ricordare, a conclusione di queste brevi note, le poche ma densissime pagine con le quali il futuro Maestro fiorentino avrebbe fatto il suo esordio nell'arena della pubblicistica giuridica nazionale (cfr. Grossi, 1956). Anche la data è significativa. Siamo nel 1956 — anno dell'effettiva entrata in funzione della Corte costituzionale — e sulle pagine di *Iustitia*, la rivista dell'Unione dei giuristi cattolici italiani, il ventitreenne neolaureato 'dott.' Paolo Grossi interviene con una breve nota a sentenza (genere letterario sul quale gli storici del diritto raramente si esercitano) relativa appunto ad un delicato problema di interpretazione, in questo caso del testo costituzionale. Chiamato in causa è l'art. 7 della Costituzione, in merito alla questione della sindacabilità, da parte del giudice dello Stato italiano, degli atti meramente religiosi compiuti dal

Bibliografia

- ACKERMAN, Bruce (2017), *Good-bye, Montesquieu*, in S. Rose-Ackerman, P. L. Lindseth, B. Emerson (2017). *Comparative Administrative Law*, Elgaronline, pp. 38-43.
- ASCARELLI, Tullio (1925). *Il problema delle lacune e l'art. 3 disp. prel. cod. civ. (1865)*, in «Archivio giuridico», ora in Id., *Studi di diritto comparato ed in tema di interpretazione*, Milano, Giuffrè, 1952, pp. 209-243
- FERRARESE, Maria Rosaria (2002), *Il diritto al presente. Globalizzazione e tempo delle istituzioni*, Il Mulino.
- GROSSI, Paolo (1956), *Il giudice italiano e l'attività meramente religiosa dei ministri del culto cattolico (considerazioni in merito alla sentenza del Tribunale di Bologna del 22 aprile 1955)*, in «Iustitia. Organo dell'Unione giuristi cattolici italiani», IX (1956), pp. 411-415.
- GROSSI, Paolo (1986). *La fantasia nel diritto*, in «Quaderni fiorentini», 15, p. 589-592.
- GROSSI, Paolo (1988), *Epicedio per l'assolutismo giuridico (dietro agli 'atti' di un convegno milanese, e alla ricerca di segni)* — Lezione tenuto il 5 maggio 1988 presso la Facoltà giuridica dell'Università di Ferrara, in Id., *Assolutismo giuridico e diritto privato*, Giuffrè, 1998, pp. 13-31.
- GROSSI, Paolo (1988²). *Pensiero giuridico (appunti per una voce enciclopedica)*, in «Quaderni fiorentini», 17, pp. 263-9.
- GROSSI, Paolo (1989). *Interpretazione ed esegesi (Anno 1890 - Polacco versus Simoncelli)*, in «Rivista di diritto civile» XXXV, ora in Id., *Assolutismo giuridico e diritto privato*, Giuffrè, 1998, pp. 33-68.
- GROSSI, Paolo (1991). *Pagina introduttiva. (Ripensare Gény)*, in «Quaderni fiorentini», 20, pp. 1-51
- GROSSI, Paolo (1995). *L'ordine giuridico medievale*, Laterza.
- Grossi, Paolo (1998). *Assolutismo giuridico e diritto privato*, Giuffrè.
- GROSSI, Paolo (2000). *Pagina introduttiva (Ancora sulle fonti del diritto)*, in «Quaderni fiorentini», 29, pp. 1-10.
- GROSSI, Paolo (2000²). *Globalizzazione e pluralismo giuridico (a proposito di: M.R. Ferrarese, Le istituzioni della globalizzazione. Diritto e diritti nella società trans-nazionale, Bologna, Il Mulino, 2000)*, in «Quaderni fiorentini», 29 (2000), pp. 551-58.

ministro del culto cattolico nell'esercizio dei suoi poteri. Un problema di rapporti tra ordinamenti (canonico e statale) che il giovane dottore in legge svolge con mano ferma, destreggiandosi con rara maestria tra giurisprudenza, dottrina canonistica e costituzionalistica. Ma ciò che più conta in questa sede è a mio avviso la precocissima, direi quasi originaria, costitutiva, adesione del giovanissimo Grossi alla missione alla quale in tutta la sua opera ci avrebbe esortato. La valorizzazione del diritto vivente; la capacità di abbracciare con un unico sguardo presente e passato, di unire la profondità della prospettiva storica alla puntualissima, minuziosa, attenzione alla prassi. Un modello senza dubbio irripetibile nella sua unicità, ma a cui di certo continuare a guardare come a un'indispensabile bussola orientativa.

- GROSSI, Paolo (2000³). *Scienza giuridica italiana. Un profilo storico (1860-1950)*, Giuffrè.
- GROSSI, Paolo (2001). *Il diritto tra norma e applicazione. Il ruolo del giurista nell'attuale società italiana*, in «Quaderni fiorentini», 30, tomo I, pp. 493-507.
- GROSSI, Paolo (2002). *Unità giuridica europea: un medioevo prossimo venturo?*, in «Quaderni fiorentini», 31 (2002), *L'ordine giuridico europeo: radici e prospettive*, tomo I, pp. 39-57.
- GROSSI, Paolo (2002²). *Globalizzazione, diritto, scienza giuridica* — Testo della conferenza tenuta di fronte alle Classi riunite della Accademia dei Lincei nella seduta del 7 marzo 2002, in Id. (2006). *Società, diritto, Stato. Un recupero per il diritto*, Giuffrè, pp. 279-300.
- GROSSI, Paolo (2003). *Aspetti giuridici della globalizzazione economica* — Prolusione tenuta il 22 marzo 2003 per l'inaugurazione del 250° anno di vita dell'Accademia dei Georgofili, in Id. (2006). *Società, diritto, Stato. Un recupero per il diritto*, Giuffrè, pp. 301-312.
- GROSSI, Paolo (2003²). *La formazione del giurista e l'esigenza di un odierno ripensamento epistemologico*, in «Quaderni fiorentini», 32, pp. .
- GROSSI, Paolo (2008). *La legalità costituzionale nella storia della legalità moderna e pos-moderna* — Relazione tenuta il 29 settembre 2008 nell'Aula Magna della Facoltà di Giurisprudenza dell'Università di Siena — in Id. (2017). *L'invenzione del diritto*, Laterza, pp. 3-18.
- GROSSI, Paolo (2009). *La legalità costituzionale nella storia del diritto moderno* — Discorso di chiusura dell'anno accademico pronunciato in Roma presso la sede dell'Accademia Nazionale dei Lincei nell'adunata solenne dell'11 giugno 2009, in Id. (2017). *L'invenzione del diritto*, Laterza, pp. 19-38.
- GROSSI, Paolo (2012). *Introduzione al Novecento giuridico*, Laterza.
- GROSSI, Paolo (2013). *La Costituzione italiana quale espressione di un tempo giuridico pos-moderno* — Lezione tenuta il 12 giugno 2013 nell'Aula Magna dell'Università di Macerata, Id. (2017). *L'invenzione del diritto*, Laterza, pp. 39-59.
- GROSSI, Paolo (2013²). *Sul diritto europeo come diritto giurisprudenziale* — Discorso di apertura tenuto (in versione tedesca) a Frankfurt am Main il 2 settembre 2013, in Id., (2020). *Oltre la legalità*, Laterza, pp. 37-62.
- GROSSI, Paolo (2014). *Sulla odierna fattualità del diritto* — Lezione inaugurale al Corso di Laurea in Giurisprudenza dell'Università della Tuscia, in Id. (2015). *Ritorno al diritto*, Laterza, pp. 33-50.
- GROSSI, Paolo (2014²). *Sulla odierna incertezza del diritto*, in Id. (2015). *Ritorno al diritto*, Laterza, pp. 51-95.
- GROSSI, Paolo (2015). *Ritorno al diritto*, Laterza.
- GROSSI, Paolo (2016). *Il giudice civile. Un interprete?* — Relazione tenuta in Roma il 26 maggio 2016 nell'incontro di studio organizzato dal Consiglio Superiore della

Magistratura sul tema *La dimensione economica del diritto nel pos-moderno. La funzione del giudice civile tra mercato e diritti*, in Id. (2017). *L'invenzione del diritto*, Laterza, pp.72-89.

GROSSI, Paolo (2016²). *Giudici e legislatori* — Intervento tenuto il 7 novembre 2016, presso la Facoltà di Giurisprudenza dell'Università Sapienza di Roma —, in Id. (2017). *L'invenzione del diritto*, Laterza, pp. 106-114.

GROSSI, Paolo (2017). *L'invenzione del diritto: a proposito della funzione dei giuridici* — Lezione inaugurale dei corsi di formazione della Scuola Superiore della Magistratura (Scandicci, 7 aprile 2017), in Id. (2017²). *L'invenzione del diritto*, cit., p. 129

GROSSI, Paolo (2017²). *L'invenzione del diritto*, Laterza.

GROSSI, Paolo (2017³). *Dalle 'clausole' ai 'principii': a proposito della interpretazione nel tempo pos-moderno*, in Id. (2020). *Oltre la legalità*, Laterza, pp. 63-77

GROSSI, Paolo (2018). *Della interpretazione come invenzione (la riscoperta pos-moderna del ruolo inventivo della interpretazione)*, in «Quaderni fiorentini», 47 (2018), pp. 9-19.

GROSSI, Paolo (2019). *Costituzionalismi tra 'moderno' e 'pos-moderno'. Tre lezioni suor-orsoliane*, Editoriale scientifica.

GROSSI, Paolo (2020). *Oltre la legalità*, Roma-Bari, Laterza, 2020

IRTI, Natalino (1982). *La proposta della neo-esegesi (a modo di prefazione)*, in Id. *Scuole e figure del diritto civile*, Giuffrè.

LUCIANI, Massimo (2016), *Interpretazione conforme a Costituzione*, in «Enciclopedia del diritto. Annali, IX, Giuffrè.

OST, François (1991). *Jupiter, Hercule, Hermès; Trois modèles du juge*, in *La force du droit*, a cura di P. Bouretz, Éditions Esprit, pp. 241-272.

ROMANO, Santi (1909) *Lo stato moderno e la sua crisi* — Discorso inaugurale dell'anno accademico 1909-1910 nella Regia Università di Pisa, ora in Id., *Lo Stato moderno e al sua crisi*, Milano, Giuffrè, 1969, pp. 5-26.

Data de Recebimento: 20/03/2023

Data de Aprovação: 27/03/2023